



# COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 10 DEL 11-03-23

ORIGINALE

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023. CONFERMA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER QUANTO RIGUARDA ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE ESAME ED APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di marzo alle ore 09:30, nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

<b>PERUCCHETTI CARLO</b>	<b>Presente</b>	<b>MOTTOLA PASQUALE</b>	<b>Presente</b>
<b>COISSON EVA</b>	<b>Presente</b>	<b>GIANGRANDI ANNA</b>	<b>Presente</b>
<b>BERTANI SAMUELE</b>	<b>Presente</b>	<b>MANCIN FRANCESCA</b>	<b>Presente</b>
<b>BERTOZZI NEALDA</b>	<b>Presente</b>	<b>IOTTI ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRI FABRIZIO</b>	<b>Presente</b>	<b>FERRARI SILVIA</b>	<b>Presente</b>
<b>MORINI GIUSEPPINA</b>	<b>Presente</b>	<b>ORLANDINI MARCO</b>	<b>Assente</b>
<b>CERRETO ANTONIA</b>	<b>Presente</b>	<b>MALVICA GIOELE</b>	<b>Presente</b>
<b>BELLEI MASSIMO</b>	<b>Presente</b>	<b>ZAMBONINI STEFANO</b>	<b>Presente</b>
<b>CASTELLARI MONICA</b>	<b>Presente</b>		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO  
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor Pelosi Anna Maria che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

MORINI GIUSEPPINA  
CERRETO ANTONIA  
IOTTI ALBERTO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

<b>MENOZZI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>TANZI VIVIANA</b>	<b>P</b>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Omissis...**: i consiglieri presenti sono n.16, assente n.1 (Orlandini).

### VISTI:

- l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/98, n. 360 – come sostituito dall'art.1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) – il quale dispone che *“i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali....”*;
- l'art.1, comma 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 360/98 – come istituito dall'art.1, comma 142 della Legge n. 296/2006 – il quale stabilisce che *“con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;
- l'art.1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148, che prevede che *“i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2001, con la quale è stata applicata, a decorrere dall'anno 2002, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 1, del D.Lgs. 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni;

**DATO ATTO** che, con appositi atti di Giunta Comunale, per gli anni dal 2002 al 2006 l'aliquota dell'addizionale comunale è stata determinata allo 0,2%;

### PRESA VISIONE delle proprie deliberazioni:

- n. 6 del 12/02/2007 con la quale, ai sensi dell'art.1, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 360/98 – come sostituiti e introdotti dal citato art.1, comma 142 della legge n. 296/2006 – è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, (in vigore a partire dal 1° gennaio 2007) che fissava le misure dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e delle soglie di esenzione rispettivamente nello 0,3% e in € 9.000,00;
- n. 17 del 28/02/2008, con la quale il regolamento di cui sopra è stato modificato dal 1/1/2008 portando le misure dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e delle soglie di esenzione rispettivamente allo 0,5% e a € 11.000,00;

- n. 10 del 29/01/2009, n. 18 del 9/03/2010, n. 13 del 15/03/2011, n. 24 del 17/05/2012, n. 38 del 28/06/2013, n. 55 del 31/07/2014, n. 45 del 27/07/2015, n. 9 del 11/04/2016, n. 7 del 14/02/2017, n. 7 del 20/02/2018 e n. 9 del 28/03/2019 con le quali le misure dell'aliquota e delle soglie di esenzione sono state confermate, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;
- n. 12 del 09/04/2020, con la quale le aliquote e la soglia di esenzione sono state variate, introducendo un sistema di aliquote differenziate per scaglioni di reddito imponibile;
- n. 12 del 10/03/2021, con la quale le aliquote e la soglia di esenzione sono state confermate per l'anno 2021, mantenendo un sistema di aliquote differenziate per scaglioni di reddito imponibile;
- n. 9 del 12/04/2022, con la quale le aliquote e la soglia di esenzione sono state variate per l'anno 2022, sulla base dei nuovi scaglioni previsti per l'IRPEF;

**DATO ATTO** che, in forza di quanto sopra esposto, il testo del regolamento attualmente in vigore è il seguente:

### **Articolo 1: Definizione delle aliquote**

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, sono stabilite secondo scaglioni di reddito nelle seguenti misure:

fino a 15.000,00 Euro:	0,73%
da 15.000,01 Euro a 28.000,00 Euro:	0,75%
da 28.000,01 Euro a 50.000,00 Euro:	0,78%
oltre 50.000,00 Euro:	0,80%

### **Articolo 2: Soglia di esenzione**

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore a Euro 12.500,00. Per redditi superiori a Euro 12.500,00 l'addizionale IRPEF si applica sul reddito complessivo.

**RITENUTO NECESSARIO** confermare le misure di aliquota e di soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023 nelle stesse misure vigenti per l'anno 2022:

**DATO ATTO** che le aliquote e la soglia di esenzione come sopra proposte determinano una previsione di gettito per l'esercizio 2023 di Euro 1.300.000,00, calcolata utilizzando il Simulatore per cassa dell'Addizionale comunale IRPEF, disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale;

### **PRESA VISIONE:**

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- del decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, con il quale si prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023;

- dell'art.1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), con il quale si prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;

**PRESO ATTO** che l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”*

**RICONOSCIUTA** a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;

**ATTRIBUITO** al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2023-2025;

**VISTI** i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 33 del 1/03/2023 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI:** favorevoli n.12, contrari n.4 (Iotti, Ferrari, Malvica e Zambonini), astenuti n./;

## **DELIBERA**

per tutto quanto esposto in premessa

- di confermare per l'anno 2023, per le motivazioni esposte in premessa, l'attuale testo degli articoli 1 e 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che di seguito si riportano:

### **Articolo 1: Definizione delle aliquote**

1. *Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, sono stabilite secondo scaglioni di reddito nelle seguenti misure:*

<i>fino a 15.000,00 Euro:</i>	<i>0,73%</i>
<i>da 15.000,01 Euro a 28.000,00 Euro:</i>	<i>0,75%</i>
<i>da 28.000,01 Euro a 50.000,00 Euro:</i>	<i>0,78%</i>
<i>oltre 50.000,00 Euro:</i>	<i>0,80%</i>

### **Articolo 2: Soglia di esenzione**

2. *Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore*

*a Euro 12.500,00. Per redditi superiori a Euro 12.500,00 l'addizionale IRPEF si applica sul reddito complessivo.*

- di dare atto che le aliquote e la soglia di esenzione come sopra proposte determinano una previsione di gettito per l'esercizio 2023 di Euro 1.300.000,00, calcolata utilizzando il Simulatore per cassa dell'Addizionale comunale IRPEF, disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale;
- di dare atto inoltre con verbale n. 33 del 1/03/2023 il Revisore Unico ha reso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;
- di assoggettare, ai sensi dell'art. 92 dello Statuto comunale, il Regolamento in oggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni;
- di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento con le modalità previste dall'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione: favorevoli n.12, contrari n.3 (Iotti, Malvica e Zambonini), astenuti n. 1 (Ferrari), **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 12 DEL 28-02-2023  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto  
DALL'ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023.  
CONFERMA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER  
QUANTO RIGUARDA ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE ESAME ED  
APPROVAZIONE**

**PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

**Il Responsabile del servizio  
DAVOLI FAUSTO**

**PARERE: Favorevole in ordine alla Z-REGOLARITA' CONTABILE**

**Il Responsabile del servizio  
DAVOLI FAUSTO**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**SINDACO**  
**PERUCCHETTI CARLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Pelosi Anna Maria**

---